



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

**Organizzazioni
rappresentative dei**

CM settima circ. al 10.07.13

soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

**Ministero dello Sviluppo
Economico**

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.

Si fa riferimento a quanto previsto al punto 4.3 dell’Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, in relazione all’obbligo, per i Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III del medesimo decreto, nell’ottica di una semplificazione delle procedure ed in vista del perfezionamento della banca dati, di cui all’articolo 3, comma 1 del succitato decreto, per renderla accessibile a tutte le figure a diverso titolo coinvolte nell’attività di verifica periodica, si ritiene di poter interpretare le disposizioni limitatamente alla trasmissione e gestione dei dati di cui al punto sopracitato con le modalità di seguito riportate.

I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il “*Portale soggetti abilitati*” predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.

L’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di competenza, l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati; si intende per “*accesso a tutte le informazioni*” di cui sopra la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo, inoltre, risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l’invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare.

Al fine di dare la massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati, si ritiene che la relazione annuale di cui al punto 5.2 dell’Allegato III del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l’elaborazione di un campione significativo delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Paolo Onelli)



CM/settima circ. al 10.07.13